



Siracusa, 31 Gennaio 2023

info@ancesr.it

siracusa@fenealuil.it

filca.ragusa.siracusa@cisl.it

siracusa@filleacgil.it

info@consulentidellavoro.sr.it

Ance - Siracusa

Feneal/UIL - Siracusa

Filca/Cisl - Ragusa/Siracusa

Fillea/Cgil - Siracusa

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Siracusa

Prot. n. 0044/2023

Oggetto: Aggiornamento obbligatorio della formazione dei lavoratori edili

Riteniamo opportuno ricordare che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative siglato il 3 marzo 2022 ed il Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dell'edilizia ed affini siglato il 4 maggio 2022, stabiliscono nelle rispettive sezioni dedicate al "Protocollo formazione e sicurezza", che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza della durata di sei ore, deve essere effettuato ogni tre anni piuttosto che con periodicità quinquennale come genericamente previsto per tutti i settori lavorativi dal vigente Accordo Stato, Regioni e Province autonome n. 221/CSR del 21.12.2021.

Considerato l'alto livello di rischio infortuni dell'edilizia, le Parti Sociali nazionali hanno ritenuto adottare una misura di maggior tutela della sicurezza dei lavoratori rispetto a quanto previsto dall'Accordo 221/CSR.

Assumendo che le previsioni dei CCNL di cui sopra sono cogenti per i soggetti direttamente coinvolti, si fa presente, come sottolineato dalla circolare del Formedil nazionale n. 06/2023 indirizzata agli OPT territoriali edili, che la mancata applicazione di tale disposto, pur non comportando un inadempimento di legge, si configura come un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti alla vigilanza sulla corretta applicazione dei contratti, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione dei contratti stessi.

Ricordiamo che OPT Siracusa eroga tale aggiornamento formativo a titolo gratuito per i lavoratori delle imprese edili in regola con la Cassa Edile Siracusana.


Invitiamo quanti in indirizzo a dare massima visibilità alla presente informativa.

Gli uffici di OPT Siracusa, contattabili allo 0931 22943, rimangono disponibili per ogni chiarimento.

Si allegano gli estratti dei CCNL citati in epigrafe.

Cordialità.

Il Vicepresidente
Nunzio Massimo Turrisi




Il Direttore
Giuseppe Zappulla



Il Presidente
Alberto Di Stefano



Il Vicedirettore
Fabio Maria Tortorici



Edilizia - Edili ed affini: Accordo rinnovo CCNL, 3 marzo 2022

Allegato 2 Protocollo formazione e sicurezza

Formazione su salute e sicurezza

Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'[accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011](#), dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all'art. 2, comma 1, lett d), del [Dlgs. n. 81/08](#)) e per il preposto.

Edilizia - Edili ed affini, Artigianato: Accordo rinnovo CCNL, 4 maggio 2022

Protocollo Formazione e Sicurezza

Formazione su salute e sicurezza

Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Inoltre al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all'art. 2 comma 1, lett. d) del D.lgs. 81/2008) e per il preposto.